

TITOLO	REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE, ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
Tipologia Documento	Regolamento
Area di appartenenza	Dipartimento Amministrativo
Numero Codice	QD_ENT_201910_569
Raccolta	U.O.C. Risorse Umane

Redatto da	Verificato da	Approvato con
Coordinatore del Gruppo di Lavoro Direttore <i>ad interim</i> U.O.C. Risorse Umane Dott.ssa Chiara Milliaccio	RSGQ Dott. Roberto Agosti	Deliberazione n. 1246 del 27.11.2019

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	1 di 15

Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
Deliberazione n. del	0	Prima emissione

Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Dott.ssa Chiara Milliaccio	Direttore <i>ad interim</i>	U.O.C. Risorse Umane
Avv. Angela Fratantuono	Collaboratore Amministrativo Professionale	U.O.C. Risorse Umane

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	2 di 15



Indice

TITOLO I – CONSIGLIO DEI SANITARI: composizione, funzionamento e riferimenti normativi.....	4
Art. 1 - Istituzione del Consiglio dei Sanitari.....	4
Art. 2 - Funzioni e prerogative.....	4
Art. 3 - Composizione	4
Art. 4 - Durata in carica.....	6
Art. 5 - Elezioni, proclamazione degli eletti e nomina.....	6
Art. 6 - Convocazione.....	7
Art. 7 - Funzionamento.....	7
Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni	7
Art. 9 - Funzioni di segreteria	8
Art. 10 - Organizzazione dei lavori.....	8
Art. 11 - Svolgimento delle riunioni - votazione	8
Art. 12 - Norme finali di rinvio.....	9
TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI	10
Art. 13 - Modalità di svolgimento delle elezioni.....	10
Art. 14 - Commissione elettorale e Seggio elettorale	11
Art. 15 - Elettorato attivo	11
Art. 16 - Elettorato passivo.....	12
Art. 17 - Candidature	12
Art. 18 - Indizione delle elezioni	12
Art. 19 - Modalità e svolgimento delle elezioni.....	13
Art. 20 - Modalità di scrutinio delle schede	13
Art. 21 - Proclamazione degli eletti	14
Art. 22 - Adempimenti finali	15
Art. 23 - Norme finali e transitorie	15
Art. 24 - Note finali	15
Art. 25 - Feedback aziendale	15

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	3 di 15



TITOLO I – CONSIGLIO DEI SANITARI: composizione, funzionamento e riferimenti normativi

Il presente Titolo disciplina la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei Sanitari (di seguito, per brevità, denominato “CdS”) dell’ASST di Vimercate.

La normativa di riferimento è rappresentata da:

- 1) D.Lgs. n. 502/92, art. 3, comma 12 nel testo vigente
- 2) L.R. n. 2 del 30.01.1998 nel testo vigente

Art. 1 - Istituzione del Consiglio dei Sanitari

1. Presso questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale è istituito il Consiglio dei Sanitari.
2. Il CdS è organismo elettivo dell’ASST, con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal Direttore Sanitario o, in caso di assenza o impedimento, dal Direttore Sociosanitario ovvero da un sostituto del direttore Sanitario all’uopo formalmente delegato dal medesimo.

Art. 2 - Funzioni e prerogative

1. Il CdS fornisce pareri obbligatori (non vincolanti) al Direttore Generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti attinenti a dette attività.
2. Il CdS si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria nonché sulle altre materie ad esso devolute da specifiche norme di legge.
3. Sulle materie di propria competenza, il CdS può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al Direttore Generale.
4. I pareri del CdS si intendono favorevoli ove non siano resi entro i 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto a 5 giorni dal Direttore Generale, per motivate ragioni di necessità ed urgenza.

Art. 3 - Composizione

1. Il CdS dell’ASST è composto da componenti elettivi e componenti di diritto, come di seguito individuati.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	4 di 15

**MEMBRI DI DIRITTO:**

- il Direttore Sanitario, con funzioni di Presidente;
- il Direttore Sociosanitario;
- i Direttori dei Dipartimenti sanitari e sociosanitari;
- il Direttore del Servizio di Farmacia;
- il Dirigente del Servizio Infermieristico, Tecnico e Riabilitativo.

I Responsabili dei Dipartimenti aziendali, formalmente e stabilmente strutturati nei loro organismi rappresentativi non sono comunque inclusi negli elenchi dei medici eleggibili. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, nelle more dell'approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), i Direttori di Dipartimento in carica potranno partecipare alle elezioni. In caso di nomina risulteranno nella duplice veste di Direttori di Dipartimento e di medici eletti. All'atto della messa a regime del nuovo POAS, qualora uno degli eletti dovesse essere nominato anche Capo Dipartimento perderà la carica di soggetto eletto e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

MEMBRI ELETTIVI:

- n. 8 dirigenti medici, di cui n. 4 Dirigenti di struttura complessa e n. 4 Dirigenti,
E' in ogni caso assicurata la presenza di almeno un rappresentante medico per ciascuno dei presidi con una dotazione di posti letto superiore a 170.
- n. 2 dirigenti sanitari non medici appartenenti alla figura professionale di biologo, farmacista, fisico e psicologo,
- n. 3 collaboratori professionali sanitari, in rappresentanza del personale infermieristico, di cui all'allegato 1 "Declaratorie delle categorie e profili" del CCNL del personale del Comparto Sanità 07.04.1999 e ss.mm.ii. (infermiere: professionale, generico, pediatrico, psichiatrico; ostetrica, puericultrice, ecc.),
- n. 2 collaboratori professionali sanitari, in rappresentanza del personale tecnico sanitario (tecnico: di radiologia, di laboratorio biomedico, di neurofisiopatologia, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, dietista, ottico, tecnico: audiometrista, audioprotesista ecc.),
- n. 1 collaboratore professionale sanitario, un rappresentante del personale della riabilitazione (tecnico: fisioterapista, logopedista, ortottista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapeuta occupazionale, massaggiatore non vedente, educatore professionale - compreso il personale che nell'ambito dei suddetti profili ha funzioni di coordinamento).
- n. 1 operatore professionale in rappresentanza del personale della vigilanza e ispezione.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	5 di 15



Partecipano stabilmente al Consiglio dei Sanitari:

- n. 1 medico in rappresentanza del personale medico convenzionato di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, eletto da e tra i medici convenzionati di medicina generale ed i pediatri, il cui nominativo deve essere comunicato dalla competente ATS. Tale rappresentante partecipa al CdS con poteri di proposizione e di voto nelle sole materie riguardanti l'area di pertinenza.
- n. 1 medico Specialista Ambulatoriale Convenzionato (SUMAI), qualora l'Azienda – così come definito dalla circolare regionale n. H1.2003.0059963 del 14.11.2003 – intrattenga più di 30 rapporti convenzionati. Tale rappresentante partecipa senza diritto di voto, ma con potestà di proposizione nelle materie che riguardano l'area di pertinenza.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il CdS dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del Direttore Generale.
2. Allorché decaduto, il CdS conserva le proprie funzioni sino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette dal Direttore Generale, almeno 20 giorni prima di tale data.
3. Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengano meno i requisiti previsti per la loro elezione ovvero per la loro partecipazione di diritto.
4. I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati o decaduti, sono sostituiti dal Direttore Generale mediante utilizzo dei suffragi ricevuti per ciascuna delle categorie interessate. Ove, a causa dell'esaurimento della graduatoria degli eletti, non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il Direttore Generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida sino alla naturale scadenza del CdS. (v. in particolare, il successivo Titolo II, art. 9).
5. Il Direttore Generale dispone lo scioglimento del CdS che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.
6. I componenti del CdS non sono rieleggibili per due volte consecutive.

Art. 5 - Elezioni, proclamazione degli eletti e nomina

1. In ordine alla disciplina sulla elezione dei componenti, sull'elettorato passivo ed attivo e sulle modalità di svolgimento delle elezioni, si rimanda al successivo Titolo II nonché alle norme contenute nella L.R. n. 2/1998 e successive modifiche e integrazioni ad ai contenuti dell'avviso di indizione delle elezioni approvato dal Direttore Generale.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	6 di 15



2. il Direttore Generale, sulla base dei verbali relativi allo scrutinio dei voti da parte dei seggi elettorali, proclama gli eletti mediante formale provvedimento deliberativo con il quale procede alla nomina dei componenti del Consiglio dei Sanitari e alla conseguente convocazione per il relativo insediamento ed inizio lavori.

Art. 6 - Convocazione

1. Il CdS, salva la formale convocazione di prima istituzione, viene convocato dal Presidente o dal suo sostituto. La convocazione deve essere notificata al Direttore Generale che ha facoltà di presenziare alle riunioni.
2. Il CdS può altresì essere convocato dal Direttore Generale o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.
3. L'avviso di convocazione a firma del Presidente (Direttore Sanitario) è notificato ai componenti mediante casella di posta elettronica. L'avviso contiene il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da porre in discussione.
4. La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 48 ore prima della riunione.
5. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente, 24 ore prima della riunione.

Art. 7 - Funzionamento

1. I componenti del CdS hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata per iscritto.
2. Il componente che, senza giustificazione, non partecipa per un numero di tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto, su proposta del Presidente, dal Direttore Generale, che contestualmente procede alla sua sostituzione, come disposto al precedente art. 4, comma 4.

Art. 8 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Il CdS è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata dopo 30 minuti, una seconda riunione la cui validità è data dalla presenza di almeno 1/3 dei componenti il Consiglio.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	7 di 15

Art. 9 - Funzioni di segreteria

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale assegnato alla scopo dal Direttore Sanitario.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
3. I verbali ed i restanti atti sono conservati, di regola, presso la segreteria del CdS.

Art. 10 - Organizzazione dei lavori

1. Gli argomenti sottoposti alle decisioni del CdS vengono trattati nell'ordine stesso in cui sono inseriti nell'ordine del giorno.
2. La modifica dell'ordine di discussione deve essere approvata dal CdS.
3. L'ordine del giorno non ultimato in una seduta, è continuato in quella successiva.
4. Il Presidente apre e chiude le riunioni, pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, dirige e modera la loro trattazione concedendo la possibilità di parola, pone le questioni, giudica della ricevibilità formale delle proposte, stabilisce l'ordine delle votazioni, le indice e ne proclama i risultati.
5. Alle riunioni del CdS può intervenire per esporre o discutere gli argomenti all'esame il Direttore Generale, nonché il Direttore Amministrativo.
6. Il Presidente può disporre che intervenga ad una seduta del CdS, per specifica professionalità in relazione all'argomento da trattare, qualsiasi operatore dell'ASST, ferma restando la non presenza dell'operatore stesso durante la fase di decisione.
7. I lavori del CdS possono essere svolti anche mediante sessioni tecniche istruttorie ristrette, riferite a specifiche categorie di problemi. Le proposte relative sono rassegnate al CdS al quale spettano le relative decisioni.

Art. 11 - Svolgimento delle riunioni - Votazione

1. Le sedute del CdS non sono pubbliche.
2. Di norma, il CdS delibera a voti palesi mediante appello nominale ovvero per alzata di mano.
3. Ciascun componente, prima di iniziare la votazione palese, deve dichiarare la propria astensione; può altresì annunciare il proprio voto senza specificare i motivi, dichiarando se è favorevole o contrario.
4. Il Presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	8 di 15

votazione a scrutinio segreto mediante appello nominale; non è ammessa alcuna dichiarazione di voto in sede di votazione a scrutinio segreto.

5. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 12 - Norme finali di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, ove non vi siano disposizioni di legge o di regolamento in materia, decide il Presidente.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	9 di 15



TITOLO II - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Il presente Titolo disciplina le modalità per l'elezione del Consiglio dei Sanitari (CdS) dell'ASST di Vimercate (ASST) ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e della L.R. n. 2/1998.

Art. 13 - Modalità di svolgimento delle elezioni

1. Alle operazioni di voto è preposta una Commissione Elettorale nominata dal Direttore Generale e composta dal Direttore Amministrativo o suo delegato e da due dipendenti di ruolo amministrativo di carriera dirigenziale o direttiva, più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo.
2. Alla Commissione compete:
 - la predisposizione dell'elenco dei dipendenti titolari del diritto di voto, suddivisi per categoria rappresentata;
 - predisposizione delle liste, distinte per ciascuna categoria rappresentata, delle candidature pervenute e risultate valide;
 - predisposizione e consegna a ciascun seggio elettorale delle schede per le votazioni, distinte per area professionale e del registro per la verbalizzazione dell'attività del seggio elettorale;
 - nomina dei componenti dei seggi elettorali;
 - risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli elettori ed i Componenti dei seggi;
 - verifica dell'attività svolta dai componenti dei seggi elettorali e redazione del verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali.
3. Ai componenti dei seggi compete:
 - il corretto adempimento degli oneri connessi all'insediamento del seggio e alle procedure di voto;
 - la registrazione dei dipendenti che hanno esercitato il diritto di voto;
 - la verbalizzazione delle attività e degli adempimenti del seggio elettorale relativi alle operazioni di voto, spoglio e scrutinio delle schede votate;
 - predisposizione dei risultati delle votazioni e delle preferenze espresse per singolo seggio elettorale;
 - trasmissione alla commissione elettorale dei verbali relativi all'attività del seggio ed alle operazioni di voto, nonché trasmissione delle schede utilizzate, delle schede non utilizzate e delle urne;
 - Le operazioni di spoglio sono effettuate subito dopo la chiusura dei seggi.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	10 di 15



Art. 14 - Commissione elettorale e Seggio elettorale

1. Il Direttore Generale nomina la commissione elettorale almeno 20 giorni prima delle elezioni.
2. La Commissione, composta da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente (più un segretario individuato dal Direttore Amministrativo), è deputata a preordinare tutti gli atti relativi alle operazioni di voto, nonché a preordinare ed effettuare tutte le operazioni di scrutinio.
3. Le decisioni della Commissione elettorale sono assunte a maggioranza. Tutti i predetti incarichi rientrano nei doveri d'ufficio e non sono rinunciabili se non nei casi di legittimo impedimento debitamente documentato né danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. La Commissione elettorale redige per ciascuna riunione apposito verbale successivamente trasmesso, unitamente al verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali, al Direttore Generale.
4. Il Seggio elettorale è composto da tre dipendenti, di cui uno con funzioni di Presidente, tutti nominati dalla Commissione elettorale.
5. È istituito un seggio elettorale presso ciascuna Struttura Ospedaliera; ciascun seggio è operativo anche per l'esercizio del diritto di voto da parte dei dipendenti afferenti agli ambiti territoriali di pertinenza.
6. Il Presidente del seggio deve garantire il buon andamento e l'imparzialità di tutte le operazioni di voto.
7. All'atto della costituzione del seggio, il Presidente prende in consegna il materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni di voto. Tale materiale comprende le schede di votazione, copie degli elenchi generali degli elettori e delle liste degli eleggibili (suddivisi per componente e/o raggruppamento), urne per la raccolta delle schede votate (suddivise per ciascuna categoria di votanti), penne del medesimo colore per l'espressione del voto e tutto il materiale di cancelleria occorrente.
8. Il Presidente inoltre verifica la presenza delle strutture idonee ad assicurare la segretezza del voto, timbra e vidima tutte le schede prese in consegna.

Art. 15 - Elettorato attivo

1. Hanno diritto di voto per le elezioni del CdS i dipendenti di ruolo del SSN, per ciascuna categoria di appartenenza, ancorché titolari di incarico temporaneo presso altra azienda.
2. Ciascun dipendente esprime il proprio voto - per categoria di preferenza, Il numero di preferenze che si possono esprimere è pari al 50% degli eleggibili nella medesima categoria, arrotondati all'unità superiore in caso di numero dispari, come da tabella sotto riportata:

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	11 di 15



CATEGORIA DI APPARTENENZA	PREFERENZE
Dirigenti Medici di struttura complessa	2
Altri Dirigenti Medici	2
Personale Laureato sanitario	1
Personale Infermieristico	2
Personale Tecnico Sanitario	1
Personale con funzioni riabilitative	1
Personale della vigilanza	1

3. La preferenza deve essere espressa mediante l'indicazione del candidato.

Art. 16 - Elettorato passivo

1. Possono essere eletti quali componenti del CdS, nell'ambito delle categorie di rispettiva competenza, i dipendenti di ruolo dell'ASST di Vimercate con almeno 3 anni di anzianità alla data delle elezioni.
2. Si precisa che i dipendenti, titolari di incarico presso altre Aziende, sono eleggibili esclusivamente nel CdS dell'Azienda cui risultano assegnati nell'ambito dei ruoli regionali.
3. Non sono eleggibili coloro che fanno già parte del Collegio di Direzione (fatta salva la deroga transitoria di cui al precedente art. 3) nonché i componenti dei seggi e della Commissione elettorale.

Art. 17 - Candidature

1. Apposito avviso per la presentazione delle candidature, ai fini della formazione delle liste distinte per categoria sarà affisso sul sito intranet aziendale e alle bacheche di ogni sede aziendale.
2. Il personale che intende candidarsi propone la propria candidatura alla UOC (Direzione Medica di riferimento) fino a 5 giorni antecedenti la data del voto. L'UOC (Direzione Medica di riferimento) raccoglie le candidature dando idonea diffusione alle medesime e supporta per quanto necessario la Commissione elettorale.
3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento deliberativo di indizione delle elezioni, il Presidente della Commissione provvede alla predisposizione degli elenchi dell'elettorato passivo e attivo e agli adempimenti di cui al successivo art. 6.

Art. 18 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Direttore Generale con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione del mandato del CdS.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	12 di 15



2. Il provvedimento di indizione stabilisce la data e l'orario nonché la sede/le sedi di svolgimento delle operazioni di voto e la nomina della Commissione Elettorale. Il seggio Elettorale deve restare aperto per almeno tre ore, in giorno lavorativo e in fascia oraria tale da permettere la massima partecipazione anche del personale turnista.
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero degli elettori
4. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere affisso ai timbratori marcatempo e pubblicato sul sito intranet aziendale per almeno 15 giorni antecedenti consecutivi al giorno fissato per le elezioni. Tale provvedimento verrà affisso anche nei luoghi di maggior visibilità per opportuna divulgazione.

Art. 19 - Modalità e svolgimento delle elezioni

1. Le votazioni si potranno svolgere anche in più giornate nell'orario che verrà stabilito con il provvedimento del Direttore Generale di cui al precedente art. 6 del presente Titolo.
2. I componenti del seggio elettorale sono convocati dal Presidente un'ora prima dell'apertura delle operazioni di voto per l'espletamento delle connesse funzioni. A cura del Presidente, sono affisse nei locali in cui le operazioni di voto hanno luogo le liste dei candidati distinte per ciascun profilo professionale.
3. Durante le operazioni di voto, il Presidente del seggio o il componente del seggio presente, dopo aver accertato l'identità personale dell'elettore e l'iscrizione nell'elenco dell'elettorato attivo, consegna al votante la scheda e lo invita a firmare, accanto al proprio nominativo, sull'apposito elenco dei votanti.
4. L'elettore esprime il proprio voto scrivendo, in modo chiaro e leggibile, il nome ed il cognome del candidato prescelto esprimendo il numero di preferenze previste. Una volta esercitato il diritto di voto, l'elettore riconsegna la scheda ripiegata che viene depositata in sua presenza nell'apposita urna.
5. Al termine delle operazioni di voto, il Presidente e i componenti del seggio elettorale provvedono a sigillare le urne contenenti le schede mediante carta adesiva sulla quale vengono apposte le firme dei componenti stessi. Essi inoltre provvedono a sigillare le buste contenenti le schede residue inutilizzate sulle quali vengono apposte le firme dei componenti stessi.
6. Qualora il dipendente elettore, nelle giornate di svolgimento delle elezioni, si trovi a prestare servizio in una sede diversa da quella di usuale assegnazione potrà esercitare regolarmente il diritto al voto presso la struttura previa aggiunta nella lista degli elettori della sede in cui vota e contestuale cancellazione nella lista originaria. Tali adempimenti sono in capo alla Commissione elettorale.

Art. 20 - Modalità di scrutinio delle schede

1. Concluse definitivamente le operazioni di voto presso le quattro sedi individuate, ciascun seggio elettorale, alla presenza di tutti i relativi componenti, procede immediatamente alle operazioni di

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	13 di 15



scrutinio delle schede, previa verifica della corrispondenza tra le schede contenute nelle urne e il numero dei votanti. Tali procedure sono pubbliche e proseguono senza interruzione fino alla loro conclusione.

2. Si procede al conteggio delle schede votate per categoria e verifica della corrispondenza del numero di schede votate rispetto alle schede vidimate.
3. In caso di discordanza insanabile intervenuta tra i componenti della Commissione elettorale per la dubbia attribuzione di voti, la competenza a dirimere la controversia è devoluta al Direttore Generale .
4. Non vengono attribuiti i voti derivanti da schede nulle dichiarate tali quando:
 - presentino segni tali da far ritenere che l'elettore abbia espresso una preferenza ad un candidato non eleggibile,
 - presentino segni tali da rendere riconoscibile il votante,
 - presentino segni, scritti, simboli e quant'altro non sia espressione di voto.
5. Nel caso in cui le preferenze sulla scheda siano maggiori di quelle consentite, la commissione prenderà in considerazione come valide, nel limite consentito, solo le prime preferenze espresse. Non saranno pertanto considerate valide le ulteriori preferenze.
6. Il Seggio, alla presenza di tutti componenti, procede infine alla conseguente formazione delle liste degli eletti per categoria con indicazione a fianco di ciascun nominativo del numero dei voti validi ottenuti, e trasmette alla Commissione elettorale tutti i documenti e verbali all'uopo redatti.

Art. 21 - Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale, verificata la regolarità formale delle votazioni, redige apposito verbale finale di presa d'atto dei risultati elettorali che viene trasmesso, unitamente agli altri verbali dei seggi, agli elenchi dei votanti e degli eletti, al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti.
2. Il Direttore Generale, verificata la correttezza delle operazioni di voto, con provvedimento deliberativo dichiara eletti coloro che nei rispettivi corpi elettorali hanno riportato il maggior numero di voti validi e procede formalmente alla costituzione del CdS.
3. In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati viene dichiarato eletto il candidato con maggior anzianità di servizio, e in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Gli eletti che cessano dal servizio o che si dimettono dall'incarico sono sostituiti dai candidati non eletti secondo l'ordine dei voti conseguiti. Nel caso in cui non vi siano eletti utilizzabili ai fini di cui trattasi si procederà ad indire una nuova elezione solo per la categoria interessata. Nelle more non è pregiudicata la regolare costituzione o funzionamento dell'organo elettivo.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	14 di 15



Art. 22 - Adempimenti finali

1. Il Presidente della Commissione elettorale trasmette all'UOC Affari Generali e Legali le schede votate e quelle residue in plichi sigillati, nonché tutto il materiale elettorale avuto in dotazione.
2. L'UOC Affari Generali e Legali riceve e custodisce il materiale trasmesso al Direttore Generale di cui al precedente art. 21, fino all'espletamento delle successive elezioni del CdS.

Art. 23 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 24 - Note finali

Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti aziendali dinamici, vale a dire che sono soggetti a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni e raccomandazioni internazionali / nazionali nonché a suggerimenti degli operatori sanitari dell'azienda. Referente aziendale per il presente documento organizzativo e per gli eventuali aggiornamenti è l'U.O.C. Qualità e Risk Management.

Art. 25 - Feedback aziendale

Tutti gli operatori interessati direttamente o indirettamente a quanto contenuto nel presente documento, possono inviare richieste di chiarimento, suggerimenti e osservazioni all'U.O.C. Risorse Umane utilizzando il servizio di posta elettronica aziendale, al seguente indirizzo:

risorse.umane@asst-vimercate.it

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
22/10/2019	Regolamento_Composizione_Elezione_Funzionamento_Consiglio_Sanitari	22/10/2019	00	15 di 15